



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA – ORDINANZA N. 152/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D'Alia Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del giorno **16 aprile 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Nel giudizio iscritto al n. **23732** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. **38634** avente ad oggetto la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Sellia Marina nell'esercizio finanziario 2019, promosso nei confronti dell'incaricato delle riscossioni C&C Srl, in persona del l.r. pro-tempore Michele Carbonaro Calò, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro di Benedetto (PEC: pietrodibenedetto@ordineavvocatiroma.org) e Patrizia Saggese (pec: patriziasaggese@ordineavvocatiroma.org) presso i quali ha eletto domicilio digitale;

- letti gli atti e documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024, non comparsi i difensori costituiti dell'agente contabile e l'amministrazione, e data per letta la relazione del Presidente Cirillo sul consenso del V.P.G. Giovanni DI PIETRO presente per l'ufficio di Procura, udito il Pubblico ministero di udienza che ha concluso per la declaratoria di procedibilità del giudizio sul conto;

	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 401/2023 acquisita al protocollo il 21.9.2023, il Ma-	
	gistrato istruttore – dopo aver dato atto di non precisate incompletezze della	
	documentazione trasmessa – richiedeva la fissazione dell’udienza per la di-	
	scussione di una questione preliminare di improcedibilità del giudizio avente	
	ad oggetto il conto giudiziale epigrafato, depositato in Segreteria il 4.2.2021,	
	in quanto privo di parificazione, intesa come formale provvedimento che atte-	
	sta la conformità del conto con le scritture contabili dell’Ente (ai sensi dell’art.	
	618 del R.D. n. 827/1924), che è presupposto della giustiziabilità del conto in	
	base ai principi generali (art.140 comma 3 c.g.c.), come riconosciuto dalla	
	giurisprudenza consultiva (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva,	
	adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020), e di questa Sezione (sen-	
	tenze n. 81/2023, n. 115/2023, n. 128/2023, n. 136/2023).	
	2. Veniva quindi fissata l’udienza del 13 febbraio 2024 per la discussione	
	del giudizio, giusto decreto presidenziale del 21.9.2023 – ritualmente comu-	
	nicato a mezzo PEC, unitamente alla relazione, all’Amministrazione comu-	
	nale di Sellia Marina ed all’agente contabile.	
	3. Con memoria difensiva in data 20 gennaio 2024 si costituivano i di-	
	fensori epigrafati dell’agente contabile (la società C&C Srl, affidataria della	
	riscossione dell’imposta comunale sugli immobili), nella quale chiedeva al	
	Collegio di disporre la restituzione del conto giudiziale al Magistrato relatore	
	perché provvedesse al necessario seguito istruttorio, eventualmente dispo-	
	nendo una nuova trasmissione del conto con la parificazione, in quanto, come	
	riferito dal Comune di Sellia Marina con una PEC (allegata all’atto):	
	a) il conto giudiziale della C&C srl relativo all'esercizio 2019 era stato	
	2	

	in realtà parificato con determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 26 del 15.06.2020 (allegata alla memoria di costituzione);	
	b) il conto era stato trasmesso alla Corte mediante il sistema SIRECO con	
	resa n. 208613 del 08.10.2020, ma era stato respinto in data 27.01.2021, in	
	quanto composto di quattro sub-conti di dettaglio (relativi all'IMU, alla tassa	
	rifiuti, al canone del servizio idrico integrato e alle sanzioni amministrative);	
	c) che a seguito della separata trasmissione <i>ex novo</i> dei sub-conti, quello	
	qui in esame (conto 38634 relativo alla riscossione IMU del 2019), trasmesso	
	con resa n. 221572 (“inviata” in data 04/02/2021 e “accettata” in data	
	15/04/2021) non recava in allegato la determinazione di parifica n. 26 del	
	15.06.2020 “probabilmente a causa di errore di caricamento del file sul si-	
	stema SIRECO”.	
	4. Con memoria in data 23.1.2014 del Comune di Sellia Marina si co-	
	stituiva la Dott.ssa Filomena Bonacci, funzionario all’uopo delegato con de-	
	creto sindacale n. 2/2023, la quale confermava integralmente la ricostruzione	
	dei fatti e le richieste dell’agente contabile, precisando che la nuova resa n.	
	221572 (relativa al conto qui in esame) non era stata rigettata, né in merito	
	alla stessa non erano pervenute all’Ente richieste di integrazioni documentali	
	in fase di acquisizione degli atti del procedimento amministrativo (necessarie,	
	stante che dal 2020 il sistema SIRECO era diventato l'unico canale possibile	
	per la trasmissione dei conti, restando preclusa la possibilità di trasmettere	
	documenti tramite pec o consegna cartacea da parte dell’Ente e risultando im-	
	possibile integrare la resa già accettata dal sistema).	
	5. All’ udienza del 13 febbraio 2024 , nessuna delle parti comparsa, la	
	trattazione era rinviata all’udienza del 16.4.2024 con provvedimento a	
	3	

		verbale, in quanto tale da non comunicare ai sensi dell’art. 92 ult.co. c.g.c.	
	6.	All’ udienza del 16 aprile 2024 , non comparsi gli epigrafati difensori costituiti dell’agente contabile e l’Amministrazione creditrice, il Presidente dava per letta la sua relazione (con il consenso del Pubblico Ministero) ed evidenziava che il conto risultava recava il “visto per regolarità” ed era firmato dall’agente contabile. Quindi, il Pubblico Ministero chiedeva che venisse dichiarata la procedibilità del giudizio sul conto in esame e la causa era trattenuta in decisione.	
	7.	Il conto giudiziale in esame va dichiarato procedibile. Infatti, non solo la parificazione, benché non esibita in sede di deposito del conto, era stata in realtà tempestivamente emessa prima del deposito del conto (come comprovato in corso di causa tramite l’esibizione della determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 26 del 15.06.2020); ma soprattutto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione, per gli enti locali, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto è procedibile qualora presenti il <i>visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente</i> (come nel caso qui in esame) o sia stato <i>approvato dagli organi dell’Ente</i> , dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. sentenza n. 113/2023, depositata il 20 giugno 2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023). Pertanto, il conto va rimesso al Magistrato istruttore per quanto di competenza, in particolare per la preliminare verifica degli atti necessari per l’istruzione non presenti nella documentazione prodotta dal contabile, per eventuali provvedimenti istruttori ed all’esito per l’esame nel merito del conto.	
	8.	Spese al definitivo.	
		4	

	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, non definitiva-	
	mente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 23732 del Regi-	
	stro di Segreteria:	
	- dichiara procedibile il conto giudiziale in epigrafe indicato;	
	- dispone rimettersi gli atti al magistrato istruttore, affinché predisponga	
	la relazione sul conto epigrafato – da depositare entro il giorno 31/12/2024	
	nella Segreteria, che provvederà a comunicare al convenuto, all’amministra-	
	zione ed al Pubblico Ministero l’avvenuto deposito – nella quale indicherà	
	l’esito della verifica sulla documentazione in atti, eventuali provvedimenti	
	istruttori presi ed eventuali risultanze della istruttoria sul conto giudiziale;	
	- fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 12/02/2025, ore di	
	rito, per gli ulteriori provvedimenti di competenza.	
	Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente decisione al Pub-	
	blico Ministero, all’Amministrazione e al contabile.	
	Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile 2024	
	Il Presidente Estensore	
	Dott. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 05/08/2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	5	